

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, deve essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti di tale regolamento deve essere considerata invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l'oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.

(¹) GU C 15 del 18.1.2014.

Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 9 settembre 2014 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 10 luglio 2014 nella causa T-401/11 P, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commissione europea

(Causa C-417/14 RX)

(2014/C 395/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (rappresentanti: Fabrizio di Gianni, Renato Antonini, Gabriele Coppo e Aldo Scalini, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Questioni oggetto di riesame

Il riesame verterà sulla questione se la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T-401/11 P, EU:T:2014:625), comprometta l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione nella parte in cui il Tribunale dell'Unione europea, in quanto giudice dell'impugnazione, ha dichiarato di essere competente a statuire, in qualità di giudice di primo grado, su un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione:

- fondato su un inadempimento, da parte di un'istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari,
- proposto da terzi nella loro qualità di aventi causa di un funzionario deceduto nonché nella loro qualità di familiari di un siffatto funzionario e,
- diretto al risarcimento del danno sofferto dallo stesso funzionario deceduto nonché dei danni materiali e morali subiti da tali terzi.

Gli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito a suddetta questione.

Ricorso presentato il 25 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-367/14)

(2014/C 395/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di:

- dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia de 6 ottobre 2011, causa C-302/09, concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione della Commissione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa a misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'art. 260 TFUE;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a 24 578,4 euro per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-302/09 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità su base semestrale, fissata dalla Commissione a partire dal semestre successivo alla data della sentenza nella presente causa, moltiplicando la penalità giornaliera di 187 264 euro al giorno per 182,5 e per la percentuale degli aiuti ancora da recuperare alla fine del semestre in rapporto all'ammontare degli aiuti ancora da recuperare al momento in cui la Corte pronuncerà la sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana non ha adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla decisione, così come richiesto dalla sentenza nella causa C-302/09, in quanto, a quasi 3 anni dalla sentenza di accertamento, devono ancora essere recuperati (almeno) 33 032 000 euro da 99 beneficiari, pari a circa il 70 % dell'importo da recuperare.

Infatti, nonostante l'introduzione, dopo la sentenza di accertamento, di ulteriori misure normative, gran parte degli aiuti rimane ancora da recuperare e nessun significativo progresso è stato registrato in proposito.

Di conseguenza, va constatato che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza di accertamento dell'infrazione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali [notificata con il numero C(1999) 4268] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 150, pag. 50).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 agosto 2014 — Ernst Radlinger e Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

(Causa C-377/14)

(2014/C 395/28)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti

Ricorrenti: Ernst Radlinger e Helena Radlingerová

Resistente: FINWAY a.s.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva sulle clausole abusive») e l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui crediti ai consumatori») o altre disposizioni di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori ostino: